

Regolamento per l'applicazione della TARSU Modifica regolamentaria inerente alla TARSU per gli agriturismi

La Modifica

Art. XX Attività agrituristiche

Sulla base della riconducibilità delle attività agrituristiche alle attività agricole richiamate dall'art. 2135 cod. civ., riconosciuta a livello normativo sia nazionale sia regionale, la tassazione delle attività agrituristiche avviene sulla base di apposita categoria tariffaria, distinta tra la parte ricettiva e la parte destinata a ristorazione, che tenga conto:

- per la parte ricettiva degli immobili destinati ad attività agriturbistica, dell'assimilabilità alla tariffa prevista per l'utenza domestica, con applicazione a tali superfici della medesima riduzione del 30% prevista dall'art. 66, comma 4, lett. b) D.Lgs. 507/1993 a favore degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;
- per la parte destinata a ristorazione, dell'assimilabilità alla tariffa prevista per l'utenza domestica, con applicazione della riduzione fino al 50% della parte variabile della tariffa, ove sia dimostrato l'intervenuto recupero di tutti i rifiuti prodotti dall'attività, con particolare riferimento alla frazione umida ed ai residui in generale dell'attività di ristorazione;
- per tutti gli immobili e le aree scoperte operative utilizzati per lo svolgimento di attività strumentali all'attività agricola, dall'applicazione della specifica tariffa prevista per tali attività.

La tariffa di cui ai commi precedenti si applica soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare e non è suscettibile di applicazione analogica alle strutture ricettive alberghiere che provvedano in proprio allo smaltimento e/o al recupero dei rifiuti prodotti, in particolare a seguito dell'attività di ristorazione, cui si applicano le disposizioni ordinarie previste dal vigente regolamento.